

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

SEZIONE TERZA TER

Registro Ordinanze:
Registro Generale: 7269/2005

nelle persone dei Signori:

STEFANO BACCARINI Presidente
SILVESTRO MARIA RUSSO Cons. , relatore
GIULIA FERRARI Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **02 Agosto 2005**

Visto il ricorso 7269/2005 proposto da:
SOC NAPOLI SOCCER SPA

rappresentata e difesa da:
VINTI AVV. STEFANO
MINERVINI AVV PAOLO
SANTORI AVV. MAURIZIO
CHIACCHIO AVV. EDOARDO

con domicilio eletto in ROMA
VIA EMILIA, 88
presso
VINTI AVV. STEFANO

contro

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
rappresentato e difeso da:
GALLAVOTTI AVV. MARIO
MEDUGNO AVV. LUIGI
con domicilio eletto in ROMA
VIA PO, 9
presso
MEDUGNO AVV. LUIGI

CONI
rappresentato e difeso da:
ANGELETTI AVV. ALBERTO
con domicilio eletto in ROMA
VIA G PISANELLI, 2
presso la sua sede

CAMERA DI CONCILIAZIONE ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO CONI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC

e nei confronti di
SOC PESCARA CALCIO SPA
rappresentato e difeso da:
CICHELLA AVV. GIUSEPPE
PUZZELLO AVV. FERRUCCIO
SIBILLA AVV. FRANCESCO
con domicilio eletto in ROMA
VIA NOMENTANA, 251
presso
GRILLO AVV. GIUSEPPE

e nei confronti di
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP
rappresentato e difeso da:
MEDUGNO AVV. LUIGI
ROSSELLO AVV. CRISTINA
con domicilio eletto in ROMA
VIA PANAMA, 12
presso
MEDUGNO AVV. LUIGI

e con l'intervento ad adiuvandum di
I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)
rappresentato e difeso da:
TEDESCO EMIDIO
PONE AVV VINCENZO
LA PECCERELLA AVV. LUIGI
con domicilio eletto in ROMA
VIA IV NOVEMBRE, 144
presso
TEDESCO EMIDIO

e con l'intervento ad adiuvandum di
COMUNE DI NAPOLI (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)
rappresentato e difeso da:
BARONE AVV. EDOARDO
COZZUTO QUADRI AVV. MARIA ROSARIA
con domicilio eletto in ROMA

LUNGOTEVERE FLAMINIO, 46

*presso
GREZ AVV GIAMMARCO*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della deliberazione del Consiglio Federale della FIGC assunta nella riunione del 15 luglio 2005 con la quale è stata deliberata la ammissione del Pescara Calcio spa ai Campionati di calcio professionistici per la stagione 2005/2006;
nonchè di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*CONI
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP
SOC PESCARA CALCIO SPA*

Udito il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che il ricorso in epigrafe s'appalesa, ad un primo esame e aldilà d'ogni considerazione sulla sua ammissibilità (relativamente all'attualità dell'interesse ai fini concreti dell'eventuale ripescaggio della ricorrente), non assistito da elementi tali da giustificare l'invocata misura cautelare, giacchè non solo non è fornita seria prova dell'effettivo inadempimento della controinteressata del debito verso l'INAIL – sulla cui natura previdenziale nella specie *nulla quaestio*, essendo anche tali debiti contributivi rilevanti ai fini del C.U. n. 189/A della FIGC -, ma consta anche la concreta effettuazione di pagamenti a favore di tale Ente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 02 Agosto 2005

Il Presidente: Stefano BACCARINI

Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO

/ap